



Allegato n. 2
Deliberazione n. Fi 9
Riunione del 15. D.C. 2009

FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO

REGOLAMENTO

ORGANICO

FEDERALE

Delibera n. 75-07-09/12 del Consiglio Federale del 7.11.2009

(Handwritten mark)

FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE

TITOLO I - AFFILIATI

Articolo 1 - Affiliati

1. Possono essere affiliate alla F.I.S.N. le associazioni e le società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, che svolgano e promuovano le attività sportive disciplinate dalla F.I.S.N..
2. Possono far parte della F.I.S.N. in qualità di affiliati anche i Gruppi Sportivi Militari (G.S.M.) firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.). Tali sodalizi possono, sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 2 - Attività Federale Agonistica e Promozionale

1. L'attività federale degli affiliati può essere agonistica o promozionale.
2. Per attività agonistica si intende la partecipazione con atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale inserita nei rispettivi calendari ufficiali internazionali e nazionali. Tale attività deve essere, quindi, effettuata secondo le norme dei regolamenti tecnici nazionali ed internazionali, con giudici regolarmente designati.
3. Per attività promozionale si intende l'organizzazione di corsi o manifestazioni non competitive volte al raggiungimento della più ampia partecipazione possibile o comunque ogni attività non rientrante nell'attività agonistica e non inscritta nei calendari federali.
4. La F.I.S.N. riconosce le seguenti discipline:
 - Classiche, comprendente le specialità a) slalom, b) figure, c) salto;
 - Velocità;
 - Piedi nudi, comprendente le specialità a) slalom, b) figure, c) salto;
 - Disabili, comprendente le specialità a) slalom, b) figure, c) salto;
 - Wakeboard, comprendente le specialità a) boat, b) wakeskate;
 - Cable, comprendente le specialità a) cableski, b) cablewakeboard, c) cablewakeskate;
 - Kitesurf/kiteboard.
5. La F.I.S.N. riconosce altresì ogni altra attività sportiva disciplinata dalle Federazioni internazionali alle quali la stessa aderisce.

Articolo 3 - Procedura per l'affiliazione

1. L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare. La domanda di affiliazione alla F.I.S.N. deve essere redatta su appositi moduli che saranno resi tempestivamente disponibili sul sito web della Federazione o potranno essere richiesti direttamente alla Segreteria Generale.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante il quale dovrà contestualmente dichiarare espressamente di accettare incondizionatamente l'assoggettamento del soggetto affiliato al vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria, di cui all'art. 50 dello Statuto, nonché a tutti i regolamenti federali e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) Copia atto costitutivo e Statuto sociale redatto in conformità ai principi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, nonché ai principi dell'ordinamento sportivo. Nel caso in cui la domanda di affiliazione fosse avanzata da una Polisportiva, questa dovrà presentare, unitamente al proprio statuto, anche il regolamento della sezione che opererà nell'ambito delle attività sportive disciplinate dalla F.I.S.N.;
 - b) Elenco dei dirigenti in carica con la specificazione dei singoli incarichi ricoperti, nonché copia del verbale dell'Assemblea da cui risulti la composizione del Consiglio Direttivo;

Handwritten signature or mark.

- c) Ricevuta di versamento della quota annuale di affiliazione e delle quote annuali di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale;
 - d) Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il tesseramento alla data dell'affiliazione o riaffiliazione.
3. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno.
 4. La domanda di affiliazione, corredata dai relativi documenti, nonché dalle domande di tesseramento per atleti e dirigenti - da redigere sugli appositi moduli federali - deve essere sempre inoltrata, tramite gli Organi Territoriali, o in mancanza direttamente alla Segreteria della F.I.S.N., a mezzo raccomandata o consegna a mano.
 5. La trasmissione da parte degli Organi Territoriali avviene, con motivato parere, entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
 6. La delibera del Consiglio Federale sulla affiliazione deve essere emessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
 7. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa delibera.
 8. Il Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, delibera in merito al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi degli affiliati come previsto dall'art. 18, comma 7 lett. g) dello Statuto federale.
 9. Il riconoscimento definitivo ai fini sportivi è collegato all'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal C.O.N.I.. L'affiliazione termina con il decorso dell'anno sportivo per cui è richiesta.
 10. L'esito della domanda sarà tempestivamente comunicato dalla Segreteria Generale all'affiliato ed all'Organo Territoriale competente, mediante raccomandata, anche per estratto, della delibera di assunzione del provvedimento.

Articolo 4 - Riaffiliazioni

1. La domanda di riaffiliazione, per la stagione sportiva, redatta attraverso l'apposito modulo predisposto dalla Federazione, deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio e precedere qualsiasi atto ufficiale, da parte dell'affiliato, nella stagione sportiva in cui è avanzata.
2. E' avanzata alla Segreteria Generale della F.I.S.N., a mezzo raccomandata o consegna a mano, mediante apposito modulo corredato da:
 - a) ricevuta di versamento della quota di riaffiliazione e della quota di rinnovo del tesseramento;
 - b) ricevuta comprovante il saldo di tutte le pendenze economiche eventualmente sussistenti nei confronti della F.I.S.N..
3. Scaduto il termine di cui al primo comma, e comunque entro il termine perentorio di 60 gg. successivi e continuativi, è possibile procedere alla riaffiliazione con il pagamento di una soprattassa il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
4. La F.I.S.N. invia annualmente a tutti gli affiliati una circolare esplicativa circa le procedure per la riaffiliazione, il tesseramento o il rinnovo dello stesso.
5. Nel caso in cui si siano verificate, rispetto agli atti depositati in Federazione, modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo deve essere inviata alla F.I.S.N. copia del verbale dell'Assemblea che ha assunto la decisione stessa a mezzo raccomandata a.r..
6. Tale procedura dovrà essere osservata anche nel caso in cui siano state apportate variazioni alla natura giuridica dell'affiliato o, semplicemente, al testo dello Statuto sociale, affinché l'organo che ha provveduto al riconoscimento operi le opportune verifiche.
7. Così come per lo Statuto, ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere sottoposta ad approvazione dell'organo che ha proceduto al riconoscimento ai fini sportivi.
8. Nell'ipotesi di mancata approvazione delle modifiche di cui alla precedente fattispecie la riaffiliazione non potrà essere perfezionata.
9. Agli effetti dell'elenco annuale degli affiliati fa stato la situazione esistente il 31 dicembre di ogni anno.
10. Gli affiliati non possono partecipare all'attività federale, né esercitare il diritto di voto, se non

ancora in regola con le disposizioni di cui al presente articolo e con le disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto.

11. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro i termini precedentemente indicati comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la F.I.S.N..
12. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Articolo 5 - Termine di riaffiliazione per la partecipazione alle Assemblee

1. Qualora venga svolta un'Assemblea federale nel periodo compreso fra la chiusura dell'anno sportivo e il termine ultimo fissato per il rinnovo delle affiliazioni, potranno partecipare all'assemblea solo gli affiliati che avranno provveduto alla riaffiliazione entro la data di svolgimento dell'assemblea stessa.
2. La presente disposizione si applica anche in caso di Assemblee indette dagli Organi Territoriali della F.I.S.N..

Articolo 6 - Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della F.I.S.N. spetta al Presidente o a coloro i quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali - ritualmente depositati presso la F.I.S.N. - e sempre che i medesimi risultino regolarmente tesserati come dirigenti, per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
2. I rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e dati sottoscritti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Articolo 7 - Quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento. Tasse

1. Gli importi di tutte le quote e tasse federali sono deliberati annualmente dal Consiglio Federale secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 lettera i) dello Statuto.

Articolo 8 - Sede sociale

1. La sede sociale risultante dai moduli di affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della F.I.S.N.. Gli atti ufficiali della F.I.S.N. per i quali non siano previste forme particolari di notificazione, s'intendono conosciuti dagli affiliati con la trasmissione degli stessi a mezzo mail alla casella di posta elettronica indicata nel modulo di cui all'art. 3, comma 1. Nei moduli di affiliazione o riaffiliazione dovrà essere indicata anche la sede nautica dell'affiliato se differente rispetto alla sede sociale.
2. Gli affiliati possono, comunque, richiedere che gli atti ufficiali di cui al precedente comma siano trasmessi presso la sede sociale o presso altro recapito, purché alla richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, sia allegato l'atto formale di assunzione della decisione.
3. La Segreteria Generale, constatata la ritualità della richiesta, ne darà comunicazione scritta all'interessato e solo dopo tale data la suddetta richiesta s'intenderà operante a tutti gli effetti. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso in cui durante l'anno dovessero verificarsi successive variazioni al recapito ufficiale precedentemente indicato.
4. Ogni eventuale variazione della sede sociale, ritualmente deliberata dagli Organi Statutari, deve essere comunicata, entro 10 giorni, agli Organi Territoriali ed alla Segreteria Generale per la necessaria approvazione da parte del Consiglio Federale, che dovrà avvenire nei successivi 30 giorni. Tale variazione dovrà inoltre essere comunicata ai competenti uffici del C.O.N.I. ai fini dell'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Articolo 9 - Sede nautica

1. Gli affiliati possono avere una sede nautica; per sede nautica s'intende quella dove l'affiliato svolge prevalentemente l'attività di sci nautico.
2. La sede nautica, se non coincidente con quella sociale, dovrà essere indicata nei moduli di affiliazione o riaffiliazione e dovrà comunque essere ubicata sul territorio italiano.
3. Gli affiliati possono avere più sedi nautiche; peraltro più affiliati possono usufruire di una medesima sede nautica, con apposite convenzioni sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali che ne regolino le modalità d'uso.
4. Ogni eventuale variazione di sede nautica, nonché l'istituzione di sedi nautiche aggiunte, ritualmente deliberate dagli Organi Statutari, devono essere comunicate, entro 10 giorni, agli Organi Territoriali ed alla Segreteria Generale.

Articolo 10 - Vicende societarie. Fusione, estinzione

1. La fusione di due o più affiliati può eseguirsi mediante la costituzione di un nuovo affiliato (fusione semplice) o mediante l'incorporazione in un affiliato di uno o più altri (fusione per incorporazione).
2. Nella fusione semplice, l'affiliato deve avere una nuova denominazione sociale, un nuovo Statuto ed un Organo Direttivo di nuova elezione. All'affiliato sorto dalla fusione sarà altresì riconosciuta l'anzianità federale dell'affiliato di più antica affiliazione fra quanti ne hanno dato origine nonché la migliore posizione sportiva tra quelle ricoperte dagli affiliati interessati dalla fusione.
3. Le denominazioni degli affiliati che hanno dato luogo alla fusione semplice o che sono stati incorporati non potranno essere riutilizzate dall'ente nato dalla fusione o incorporante prima che sia trascorso un quadriennio dalla data di fusione. Gli affiliati che le avranno assunte saranno comunque considerati di nuova costituzione e soggetti, quindi, a tutte le modalità dell'affiliazione, senza alcun diritto preconstituito.
4. Non sono ammesse fusioni fra affiliati che abbiano sedi sociali in regioni diverse.
5. Nessun atto di fusione può ritenersi validamente assunto se i soggetti interessati non risultano singolarmente affiliati alla F.I.S.N. per l'anno in corso.
6. A seguito di fusione semplice, gli atleti diventano automaticamente tesserati del nuovo affiliato sorto dalla fusione.
7. A seguito di fusione per incorporazione gli atleti sono automaticamente tesserati per l'affiliato incorporante.
8. Nel caso che uno o più affiliati vengano incorporati da altro affiliato, questi subentra in tutto il complesso dei diritti, obblighi, doveri e rapporti dei quali erano titolari gli affiliati assorbiti.
9. Rimangono immutati l'anzianità federale di affiliazione e la posizione sportiva dell'affiliato incorporante, anche nel caso in cui vengano incorporati uno o più affiliati di anzianità più remota.
10. Gli affiliati incorporati cessano di far parte della F.I.S.N..
11. La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della Società sorta dalla fusione o della Società incorporante, unitamente alla ricevuta del versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, entro il 31 dicembre di ogni anno.
12. Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.
13. Alla domanda, qualora le Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni, dovranno essere allegati in copia autocertificata come conforme all'originale dal dichiarante ovvero per estratto dai libri delle associazioni autocertificato come conforme dal dichiarante:
 - a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
 - b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
 - c) dichiarazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;

- d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione.
14. Alla domanda di fusione, qualora le due Società siano Società di capitali, in aggiunta alla detta documentazione, si dovrà fornire prova documentale, entro il termine per la presentazione della domanda di fusione di cui al comma 11, di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art. 2502 bis del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.
15. Qualora una associazione non dotata di personalità giuridica di diritto privato intenda fondersi con una Società di capitali lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con Assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge.
16. Copia autentica della documentazione che attesti l'intervenuta incorporazione e l'adempimento ai prescritti obblighi di legge dovrà essere depositata al Consiglio Federale entro il termine di cui alla circolare organizzativa annuale.
17. Qualora un affiliato si estingua o cessi di far parte della F.I.S.N., in uno dei casi previsti dal comma 7, art. 4 dello Statuto Federale o per qualsiasi motivo, si determina la perdita di ogni diritto nei confronti dell'organizzazione federale.
18. Delle fusioni e delle incorporazioni deve essere data comunicazione al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Articolo 11 - Doveri e diritti degli affiliati

1. In ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 dello Statuto, gli affiliati devono osservare tutte le norme, deliberazioni e decisioni federali e in particolare devono:
- rispettare il principio di democraticità ed elettività delle cariche sancito dall'art. 90, comma 18, lett. e) della Legge 289/2002 e successive modificazioni, fatte salve le Società di capitali alle quali si applicano le norme del Codice Civile;
 - convocare ritualmente, ogni quattro anni, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva, le assemblee interne degli atleti e dei tecnici, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto, per l'elezione dei rispettivi rappresentanti, i quali conserveranno l'incarico per l'intero quadriennio olimpico;
 - dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione comunicare alla Segreteria Generale, per gli adempimenti di competenza, entro 10 giorni dalla data dei relativi atti sociali, rimettendo copia degli stessi, con raccomandata a.r. ogni eventuale successiva modifica degli Statuti sociali, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali, delle composizioni dei Consigli Direttivi, nonché delle altre cariche sociali;
 - in caso di scioglimento volontario, darne immediata comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con preavviso telegrafico, alla Segreteria della F.I.S.N., con relative copie per conoscenza ai competenti Organi Territoriali se costituiti;
 - quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati, restando tutti i componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo personalmente e solidalmente responsabili, nonché passibili di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare comminabili da parte degli Organi competenti della F.I.S.N. se ancora tesserati;
 - provvedere che il tesseramento dei dirigenti, degli atleti, dei tecnici, dei preparatori atletici e dei medici sociali sia in regola con le norme federali in materia;

- g) assicurare piena collaborazione agli Organi Centrali, Periferici e di Giustizia della F.I.S.N. nonché alla Segreteria Generale nell'espletamento delle loro funzioni;
- h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali, delle somme dovute alla F.I.S.N. per qualsiasi causa;
- i) provvedere a far sì che tutti i propri tesserati sottoscrivano, per accettazione espressa, la clausola compromissoria nonché il vincolo di giustizia di cui all'art. 50 dello Statuto F.I.S.N., nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti, delle norme e disposizioni emanati dalla F.I.S.N. o dall'I.W.W.F. (già I.W.S.F.), nonché del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.;
- j) notificare immediatamente ai propri tesserati le sanzioni punitive adottate a carico dei medesimi vigilandone la corretta esecuzione;
- k) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni Assemblea elettiva, per consentire agli stessi di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito.

2. Competono agli affiliati i seguenti diritti:

- partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari;
- organizzare manifestazioni di sci nautico, secondo le norme emanate dai competenti Organi della F.I.S.N.;
- partecipare alle attività sportive indette dalla Federazione;
- tutelare i propri diritti attraverso il ricorso agli Organi di Giustizia federali;
- fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla F.I.S.N. e dal C.O.N.I.

Articolo 12 - Voti plurimi

1. Ogni votazione assembleare deve essere effettuata dagli affiliati che ne hanno diritto, con espressione dei voti plurimi di cui dispongono, secondo i criteri stabiliti al riguardo dall'art. 15 dello Statuto.
2. La procedura per l'assegnazione dei voti ha quale accertamento pregiudiziale la verifica sull'anzianità di affiliazione prescritta per poter partecipare, con diritto a voto, all'Assemblea.
3. Gli affiliati non possono disporre di voti plurimi legati a punteggi conseguiti negli anni di svolgimento delle Assemblee.
4. I voti plurimi di cui dispone ogni affiliato figureranno a fianco della denominazione sociale nell'elenco che fa stato agli effetti dell'Assemblea.
5. In ogni caso, nessun affiliato potrà mai avere un numero di voti in numero maggiore del 3% dei voti plurimi attribuiti a tutti gli affiliati.

Articolo 13 - Disposizioni particolari per l'assegnazione dei voti plurimi

1. I punteggi verranno determinati in base alla reale posizione di classifica dell'atleta.
2. Fa sempre testo la classifica ufficiale, senza che su di essa si effettuino operazioni di stralcio di concorrenti in nessun caso, tranne l'ipotesi di tesseramento nullo o di mancato tesseramento.
3. Per gara a manche s'intende quella in cui vengono disputate più manche all'interno di un'unica manifestazione, che si svolge nell'arco di una o più giornate, su un medesimo piano d'acqua, con assegnazione di punteggio sulla base della sola classifica finale.
4. Per prove s'intendono invece gare a sé stanti, organizzate in periodi diversi e con classifiche autonome.
5. Organizzazione gare: se lo stesso affiliato organizza più gare a calendario nella stessa settimana o nello stesso week-end, avrà diritto all'assegnazione di tutti i relativi punteggi sempre che sia rispettato quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto ultimo capoverso.
6. Atleti iscritti in classifica con risultato zero: qualora un atleta partecipante a qualsiasi gara realizzi un punteggio uguale a zero, lo stesso non viene inserito in classifica generale e non verrà preso in considerazione ai fini dei voti plurimi.

TITOLO II - ORGANI FEDERALI

CAPO I

Articolo 14 - Organi della Federazione

1. Sono organi della Federazione Italiana Sci Nautico quelli espressamente indicati nell'art. 8 dello Statuto.

Articolo 15 - Assemblea Nazionale

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente Federale previa delibera del Consiglio Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 7 dello Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.
3. Non hanno diritto di prendere parte all'Assemblea Nazionale gli affiliati che hanno cessato di far parte della F.I.S.N. per qualsivoglia motivo e in qualunque momento. Tale disposizione è pienamente operante anche se l'esclusione dalla Federazione avviene in un momento tra la data di convocazione dell'Assemblea e la sua effettuazione.
4. I sodalizi legittimati secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 dello Statuto ed in regola con il pagamento della quota di riaffiliazione per l'anno sportivo in corso, partecipano con diritto di voto alle Assemblee tramite il loro legale rappresentante nonché con il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici tesserati per il medesimo affiliato.
5. Hanno diritto a voto nelle rispettive Assemblee interne agli affiliati gli atleti maggiorenni in attività, in possesso di tessera valida per la pratica agonistica, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.
6. Hanno diritto a voto nelle rispettive Assemblee interne agli affiliati i tecnici maggiorenni, in attività, iscritti all'albo federale, tesserati presso affiliati aventi diritto al voto. Per l'iscrizione all'albo federale è necessario aver provveduto al regolare versamento della quota annuale ed aver partecipato ai corsi di aggiornamento previsti dalla Federazione.
7. Ciascun affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio Presidente, ovvero da altro tesserato federale facente parte del Consiglio Direttivo, delegato per iscritto dal Presidente stesso o da chi per Statuto sociale abbia tale potere. Per ciò che attiene il rappresentante dell'affiliato, la carica sociale legittimante deve risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria Generale almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.
8. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici vengono ammessi in Assemblea con diritto di voto previa consegna, alla Commissione Verifica dei Poteri, di idonea documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'affiliato, emessa sotto la sua personale responsabilità, che ne attesta la qualifica.
9. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni di squalifica o inibizione a tempo irrogate dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione a termini di Regolamento di Giustizia, nonché quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
10. All'Assemblea partecipano senza diritto di voto: il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale, quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e quelli degli Organi di Giustizia Sportiva Federale, nonché tutti i candidati alle cariche elettive federali.
11. All'Assemblea possono assistere, senza diritto di voto, un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Regionali e Provinciali e coloro i quali il Consiglio Federale riterrà opportuno invitare in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché gli affiliati non aventi diritto a voto.

- e 7 dell'art. 13. I legali rappresentanti degli affiliati possono delegare, per la partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee, i rappresentanti di affiliati della medesima regione di appartenenza, o in loro assenza altri componenti l'organo direttivo in carica che li sostituiscono.
10. I rappresentanti di atleti e tecnici, in caso di impedimento, possono essere sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive Assemblee interne.

Articolo 18 – Reclamo per omessa o errata attribuzione dei voti

1. Ogni affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori o omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza nonché avverso il mancato inserimento nell'elenco degli aventi diritto. L'iniziativa del reclamo può essere legittimamente intrapresa dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi, oltreché dal legale rappresentante dell'affiliato.
2. Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato alla Commissione di Giustizia Federale d'Appello almeno 15 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea.
3. In caso di reclamo avverso il riconoscimento del diritto di voto ad altri affiliati, lo stesso dovrà essere in pari data, a pena di inammissibilità, comunicato dal reclamante a mezzo raccomandata a.r. ai controinteressati, i quali potranno presentare eventuali controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del reclamo.
4. All'affiliato che ha presentato il reclamo, nonché agli eventuali controinteressati, viene notificata la decisione, succintamente motivata, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea.
5. Le decisioni in merito non sono appellabili. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti.
6. La nota è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che ne informa oralmente gli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 19 – Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 dello Statuto e si insedia almeno 10 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
2. La Commissione designa, al proprio interno, un Presidente e decide inappellabilmente, a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Ha il compito di:
 - a) verificare l'idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati o sostituti;
 - b) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della F.I.S.N., e controllare la ripartizione per quote tra i rappresentanti legittimati al voto;
 - c) chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
 - d) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
 - e) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe e di sostituzioni o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
4. La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute.
5. Redige e presenta al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti degli atleti presenti, dei rappresentanti dei tecnici presenti e dei voti loro attribuiti.
6. La Verifica Poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con il conseguente aggiornamento dei dati fino alla prima votazione.
7. La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la

- 12, comma 1, lett. b), devono essere separate e successive.
3. Il conteggio dei voti e lo scrutinio delle schede, effettuato pubblicamente, è affidato agli scrutatori nominati. Questi, nominati in numero dispari, decideranno a maggioranza sulla validità delle schede in caso di contestazione. Nelle votazioni per alzata di mano dovrà sempre essere prevista la controprova: gli astenuti non verranno calcolati nel conto della maggioranza.
 4. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi in Assemblea, salvo quanto previsto per lo scioglimento della Federazione.
 5. Le votazioni potranno aver luogo anche con strumenti elettronici purché sia garantita la segretezza del voto, ove richiesta.

Articolo 23 – Modalità di votazione

1. Per le elezioni delle cariche federali, di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) dello Statuto, onde concentrare l'operazione di voto, agli aventi diritto vengono consegnate tante schede quante sono le cariche da eleggere. La speditezza delle operazioni di voto dovrà essere garantita anche qualora ci si avvalga di strumenti elettronici, secondo quanto disposto dall'art. 22, ultimo comma.
2. Pertanto ai rappresentanti degli affiliati saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:
 - a) Presidente della Federazione;
 - b) Consigliere Federale, in quota affiliati;
 - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Ai rappresentanti degli atleti saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:
 - a) Presidente della Federazione;
 - b) Consigliere Federale, in quota atleti;
 - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Ai rappresentanti dei Tecnici saranno consegnate schede separate contenenti i nomi dei candidati a:
 - a) Presidente della Federazione;
 - b) Consigliere Federale, in quota tecnici;
 - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Ognuno degli aventi diritto a voto esprime, in ognuna delle schede, un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti l'Organo, ivi compresi eventuali supplenti, eleggibili dalla rispettiva categoria, a pena di nullità della scheda.
6. Per l'elezione alla carica di Presidente Federale tutti gli aventi diritto a voto esprimono una sola preferenza.
7. Per l'elezione dei Consiglieri Federali i rappresentanti degli affiliati esprimeranno sette preferenze, i rappresentanti degli atleti due ed i rappresentanti dei tecnici una.
8. Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti tutti gli aventi diritto a voto esprimono una sola preferenza.
9. Per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, tutti gli aventi diritto a voto esprimono 4 preferenze. Fra i 4 candidati maggiormente votati, i primi due diventano membri effettivi ed i successivi due membri supplenti.
10. Gli aventi diritto a voto conferiscono le nomine ai Soci Onorari proposti dal Consiglio Federale. Dette nomine potranno avvenire per acclamazione.

Articolo 23 bis – Elezione delle cariche

1. Il Presidente Federale è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto Federale. Tale maggioranza è

- richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti o nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta.
2. Per l'elezione alle cariche di Consigliere Federale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e membro del Collegio dei Revisori dei Conti, risultano eletti i candidati maggiormente votati nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 18 dello Statuto. Se all'esito dell'operazione di spoglio, attribuiti gli incarichi ai candidati con maggior numero di voti, due o più candidati, conseguendo lo stesso numero di preferenze, residuano in lizza per il medesimo incarico, occorre procedere ad un'ulteriore operazione di voto, in ballottaggio, nel corso della medesima Assemblea.
 3. Il ballottaggio è appannaggio dei candidati che hanno conseguito il risultato di parità. All'esito dello spoglio di ballottaggio vengono proclamati eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze.
 4. Entro 30 (trenta) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea elettiva qualunque avente diritto al voto in Assemblea può impugnare la validità dell'Assemblea stessa innanzi alla Commissione di Giustizia Federale d'Appello, a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale. Procedimento analogo si instaura nel caso di eventuali impugnazioni circa la validità delle Assemblee territoriali. La Commissione di Giustizia Federale di Appello decide inappellabilmente entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso. Chi ha presentato il ricorso ha diritto di essere sentito dalla Commissione ove ne faccia richiesta contestualmente al ricorso stesso. La Commissione, ove lo ritenesse opportuno ai fini della decisione, può convocare i componenti dell'Ufficio di Presidenza o altri eventuali interessati.

Articolo 24 - Candidature

1. I soggetti legittimati all'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, che intendano concorrere all'attribuzione di cariche federali centrali devono porre formale candidatura, facendola pervenire alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea elettiva. La dichiarazione di candidatura può essere depositata direttamente presso la Segreteria Generale, ovvero inviata alla stessa a mezzo raccomandata a.r.. In tale ultima ipotesi farà fede il timbro postale di arrivo; farà fede viceversa il timbro di partenza solo nel caso la lettera sia stata anticipata a mezzo fax entro i termini predetti. È esclusa ogni modalità diversa e/o surrogatoria di presentazione delle candidature.
2. I soggetti legittimati all'elettorato passivo che intendano concorrere all'attribuzione di cariche federali periferiche devono porre formale candidatura, facendola pervenire alla sede del Comitato Regionale di riferimento almeno 7 giorni prima della data fissata per la celebrazione dell'Assemblea elettiva. La dichiarazione di candidatura è trasmessa congiuntamente alla Segreteria Generale. Le modalità di presentazione delle candidature sono quelle di cui al punto 1, salvo la differenza del termine.
3. Tutti i soggetti candidati devono autocertificare il possesso dei requisiti richiesti dalle norme federali.
4. I soggetti candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o di membro del medesimo Collegio dovranno autocertificare l'iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti o all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.
5. Entro dodici giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale, ed entro sei giorni lo svolgimento dell'Assemblee periferiche, le Segreterie degli Organi centrali e periferici per i quali viene presentata la candidatura, verificato il rispetto dei requisiti richiesti per la presentazione delle candidature, comunicano agli interessati l'eventuale reiezione della candidatura con provvedimento motivato e pubblicano, a mezzo affissione presso le sedi degli Organi Territoriali o pubblicazione nel sito internet federale, le liste dei soggetti la cui candidatura sia stata accettata. Qualora, però, venga riscontrata la carenza di soli requisiti formali e non sostanziali, la competente Segreteria invita il candidato a rettificare la propria

- candidatura entro due giorni dalla comunicazione pena la reiezione della stessa.
6. Avverso tale decisione gli interessati possono proporre appello, entro 2 giorni, alla Commissione di Giustizia Federale d'Appello. Con l'interposizione dell'appello gli interessati devono indicare, a pena di inammissibilità, i motivi del gravame. Il provvedimento decisorio della Commissione di Giustizia Federale d'Appello, pronunciato entro cinque giorni antecedenti lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ed entro il giorno precedente le Assemblee periferiche, non è impugnabile.
 7. Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, qualunque soggetto interessato può proporre ricorso avverso l'ammissibilità di uno o più candidature entro 2 giorni dalla pubblicazione delle candidature ammesse da parte delle Segreterie competenti alla Commissione di Giustizia d'Appello, che si pronuncerà in via definitiva secondo i termini sopra previsti.
 8. In caso di accoglimento dei ricorsi la Segreteria competente compilerà una nota ufficiale di emendamento dell'elenco dei candidati, di cui verrà data notizia agli aventi diritto a voto in Assemblea.

CAPO II - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

Articolo 25 - Attribuzioni e compiti

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dallo Statuto, convoca nel luogo ritenuto opportuno e presiede il Consiglio Federale, la Giunta Esecutiva e la Consulta delle Strutture Territoriali; può partecipare o farsi rappresentare, senza diritto di voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi Territoriali, può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, della Giunta Esecutiva e della Consulta delle Strutture Territoriali altri dirigenti federali ovvero persone che sia importante ascoltare al fine di agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
2. Il Presidente ha il compito di vigilare sul funzionamento della Federazione e di consegnare al successore, entro 15 giorni dalla cessazione della carica, documenti o beni federali in suo possesso.
3. Il Presidente della Federazione è il solo competente ad emettere provvedimenti in merito alle domande di grazia, secondo le modalità prescritte dal Regolamento di Giustizia F.I.S.N., relative a sanzioni punitive, purché risulti scontata almeno la metà della pena e che la stessa non sia stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Federale. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
4. In caso di estrema urgenza può assumere iniziative e deliberare su materie rientranti fra le competenze del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre a ratifica del Consiglio Federale stesso, nella sua prima riunione utile e in ogni caso non oltre 60 giorni, le decisioni e delibere adottate.
5. Nel caso di dimissioni del Presidente, il Presidente ed il Consiglio Federale decadono immediatamente, rimanendo in prorogatio fino all'Assemblea elettiva straordinaria, da convocarsi entro sessanta giorni dall'evento e da tenersi nei successivi trenta.
6. In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro sessanta giorni dall'evento. L'Assemblea dovrà essere celebrata nei successivi trenta giorni.

Articolo 26 - I Vice Presidenti

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti, due Vice Presidenti fra i quali un Vicario.
2. Alla votazione devono partecipare almeno 5 (cinque) componenti il Consiglio stesso, oltre al Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Ai Vice Presidenti il Presidente può delegare, in via temporanea, parte dei suoi poteri non

- esclusivi e sempre che risultino a verbale della seduta i limiti della delega stessa.
4. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, i poteri di quest'ultimo s'intendono delegati totalmente al Vice Presidente Vicario.
 5. Durante il suddetto periodo di delega, il Vice Presidente Vicario, pur dovendo assolvere a tutte le incombenze necessarie per il miglior funzionamento della Federazione, non potrà assumere prerogative intrinsecamente inerenti alla qualifica di Presidente in quanto tale.
 6. E' inibita al Vice Presidente Vicario la concessione di provvedimenti di grazia. Egli non può delegare neppure parte dei nuovi poteri assunti all'altro Vice Presidente.
 7. Se la vacanza della carica del Presidente è definitiva, l'incaricato della reggenza temporanea deve, nei termini statutari previsti dall'art. 37, comma 3 dello Statuto, convocare l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche e svolgere, nel frattempo, esclusiva attività di ordinaria amministrazione.
 8. In caso di dimissioni di uno o di entrambi i Vice Presidenti dalla carica, il Consiglio Federale alla prima riunione utile, provvederà alla nomina per la carica vacante.

CAPO III - IL CONSIGLIO FEDERALE

Articolo 27 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed i compiti prescritti dallo Statuto ed è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da otto Consiglieri.
2. I casi di convocazione del Consiglio Federale sono previsti dall'art. 19, comma 1 dello Statuto. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso mediante telegramma, raccomandata, posta elettronica o fax, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'Ordine del Giorno. Il termine ordinario di convocazione può essere ridotto della metà in casi di particolare urgenza. Se uno o più Consiglieri intendono proporre nuovi argomenti dovranno trasmettere la loro richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno tempestivamente al Presidente, tramite la Segreteria Generale che, provvederà al relativo inserimento.
3. Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio Federale da parte di almeno 4 Consiglieri, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'Ordine del Giorno che deve essere allegato - pena la nullità - alla richiesta in questione.
4. Per la validità delle riunioni è obbligatoria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e sempre che tra questi ultimi sia presente il Presidente della Federazione o uno dei due Vice Presidenti.
5. L'avviso di convocazione, compilato secondo le predette modalità, deve obbligatoriamente essere inviato anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Funge da Segretario, il Segretario Generale della Federazione o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale della riunione sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
8. Nelle deliberazioni assunte a ratifica di provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente d'urgenza, deve esplicitamente risultare la valutazione, da parte del Consiglio Federale, sui motivi di urgenza che indussero al provvedimento per il quale viene richiesta la ratifica.
9. Alle sedute possono essere invitati a prendere parte, persone - anche non tesserate - ritenute utili da ascoltare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
10. La facoltà di invito compete al Presidente Federale.
11. Non è ammessa votazione per delega.
12. Delle decisioni adottate, di generale interesse per gli affiliati, per i tesserati e quelle relative alla concessione di contributi, viene data tempestiva notizia con la pubblicazione sul sito federale di comunicati ufficiali, a firma del Segretario. Il Consiglio Federale deve stabilire che le delibere, qualora inerenti a qualità e/o condizioni personali di soggetti che fanno parte della Federazione,

siano riservate, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003.

13. La data di trasmissione del comunicato ufficiale agli affiliati, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, costituisce termine di decorrenza ad ogni effetto e le decisioni così notificate si presumono conosciute dagli interessati alla suddetta data.

Articolo 28 - Integrazione del Consiglio Federale

1. Nei casi previsti dallo Statuto ed alle condizioni dallo stesso indicate, l'integrazione del Consiglio avverrà seguendo l'ordine della graduatoria dei non eletti, secondo la rispettiva categoria.
2. Non può essere nominato in sostituzione il candidato che abbia riportato meno della metà dei suffragi attribuiti all'ultimo Consigliere eletto nella sua categoria.
3. Nell'impossibilità di addivenire alla sostituzione, si procederà a nuove elezioni secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 7 dello Statuto.
4. La decadenza automatica di cui all'art. 18, comma 6 dello Statuto è ratificata con delibera del Consiglio Federale alla prima riunione utile successiva al verificarsi della condizione.

Articolo 29 - Incarichi ai Componenti il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale può demandare particolari incarichi o compiti ai suoi componenti.
2. Questi dovranno costantemente relazionare il Consiglio Federale sull'espletamento dell'incarico ricevuto.
3. Alla scadenza dell'incarico dovranno depositare in Segreteria Generale apposita relazione scritta.

CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 30 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva ha la composizione e le attribuzioni previste dallo Statuto.
2. E' convocata, con il mezzo di volta in volta ritenuto più idoneo ed è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
3. E' obbligatorio comunicare la data della seduta anche ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i membri della Giunta e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Funge da Segretario verbalizzante il Segretario della F.I.S.N. o un suo sostituto. Il Presidente ha la facoltà di invitare un ulteriore Consigliere per la trattazione di determinati argomenti, senza diritto al voto.
5. Possono partecipare, altresì, se invitati, altre persone anche non tesserate ritenute utili per la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
6. Le deliberazioni assunte su temi di competenza del Consiglio Federale, aventi carattere d'urgenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile; il Consiglio Federale valuterà anche la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione degli stessi.

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 31 - Compiti e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo della Federazione: esso ha i compiti previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dalle altre norme federali.

TITOLO III - ALTRI ORGANISMI

CAPO I - SEGRETERIA GENERALE E SEGRETARIO GENERALE

Articolo 32 - Caratteristiche

1. Le funzioni e le competenze della Segreteria Generale e del Segretario Generale sono stabilite dall'art. 34 dello Statuto.
2. La distribuzione del personale in servizio presso la sede centrale della F.I.S.N. compete al Segretario Generale, che ha, inoltre, l'obbligo di impartire le direttive per il miglior funzionamento degli Uffici, assumendo le responsabilità che gli derivano dalla qualifica rivestita.
3. La redazione dei verbali delle Assemblee Generali o delle riunioni degli altri Organi federali è competenza esclusiva del Segretario Generale, ovvero del funzionario da lui delegato a sostituirlo nei casi previsti dal presente Regolamento.

CAPO II - CONSULTA DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 33 - Costituzione, attribuzione e funzionamento

1. La Consulta delle Strutture Territoriali ha le attribuzioni previste dall'art. 35 dello Statuto.
2. E' costituita dai Presidenti (o da Consiglieri in carica all'uopo delegati) dei Comitati Regionali nonché dai Delegati Regionali; possono altresì essere invitati i Presidenti dei Comitati Provinciali e i Delegati Provinciali.
3. Si riunisce almeno una volta all'anno, insieme al Consiglio Federale, su convocazione del Presidente Federale.
4. E' costituita validamente con la presenza di almeno 7 componenti, oltre al Presidente Federale (o di un Consigliere Federale da lui delegato) che la presiede. Alle riunioni della Consulta partecipa anche il Segretario Generale.

CAPO III - COMMISSIONI DELLA F.I.S.N.

Articolo 34 - Commissioni

1. Istituzione delle Commissioni

Il Consiglio Federale, a norma dell'art. 18, comma 7 lett. r) dello Statuto può decidere l'istituzione di Commissioni Federali ulteriori rispetto alle Commissioni Permanenti di cui ai seguenti articoli, fissandone poteri e limiti, nell'ambito di quanto previsto nel presente Regolamento e di specifici regolamenti ad hoc; il Consiglio Federale può prevedere l'accorpamento funzionale di più commissioni o viceversa l'istituzione di più sotto-commissioni.

Sono previste le seguenti Commissioni Permanenti:

- a) Commissione Tecnica ed Agonistica;
- b) Commissione Promozione Giovani;
- c) Commissione Medico Scientifica;
- d) Commissione Antidoping;
- e) Commissione Ufficiali di Gara;
- f) Commissione Nazionale Atleti;
- g) Commissione Formazione Tecnici e Sicurezza

Le Commissioni Permanenti di cui al presente comma sono rette da appositi regolamenti. Oltre alle predette Commissioni, è facoltà del Consiglio Federale istituire ulteriori Commissioni non permanenti costituite secondo quanto statuito nei commi seguenti, con compiti da definire, ovvero stabilire la nomina di soli responsabili di settore o di referenti.

2. Nomina, decadenza e sostituzione Componenti Commissioni

Il Consiglio Federale delibera la nomina e la sostituzione di tutti i componenti le Commissioni, ovvero dei responsabili di settore, ad eccezione delle Commissioni di natura elettiva.

Tutti gli incarichi hanno durata quadriennale nell'ambito del ciclo olimpico e sono sempre revocabili dal Consiglio Federale ove di nomina. In ogni caso decadono con la decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio Federale.

3. Compiti delle Commissioni

Le Commissioni hanno il compito di svolgere le attività utili al conseguimento degli scopi federali secondo le attribuzioni esecutive ad esse demandate.

Spetta al Consiglio Federale l'approvazione dei programmi di attività da esse predisposti, programmi obbligatoriamente accompagnati dal preventivo di spesa contenuto nell'ambito dell'assegnazione deliberata dal Consiglio Federale.

4. Composizione delle Commissioni e loro funzionamento

Le Commissioni sono rette da un Presidente, o un Direttore, al quale il Consiglio Federale affiancherà i collaboratori, anche con compiti specifici, necessari alla realizzazione dei programmi.

Le Commissioni si riuniscono quando il Presidente della stessa lo ritenga opportuno e quando venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà più uno dei suoi membri.

La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Federale può altresì disporre la formazione di Gruppi di Lavoro per l'espletamento di incarichi di carattere temporaneo.

5. Presidente-Direttore

Il Presidente-Direttore è responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento della Commissione, qualsiasi sia l'organizzazione interna; è possibile che ad una singola persona sia affidato l'incarico di Responsabile di più Commissioni.

6. Collegamenti tra Commissioni e Consiglio Federale

La Segreteria Generale ha la responsabilità del corretto funzionamento dei collegamenti delle Commissioni fra loro e fra esse ed il Consiglio Federale.

7. Regolamento e Delibere Commissioni

Ogni Commissione di cui al comma 1 del presente articolo - stante le differenti esigenze tecniche - è retta da un proprio regolamento che può essere aggiornato e modificato, e deve essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio Federale, e sottoposto ad approvazione del C.O.N.I. ove previsto. Fino alla approvazione suddetta è da considerarsi vigente il Regolamento precedentemente approvato. Ogni Commissione delibera collegialmente l'impostazione del programma generale e periodicamente ne verifica l'attuazione.

Articolo 35 - Prestazioni a titolo gratuito o oneroso

1. Ogni incarico può essere conferito tanto a titolo gratuito quanto a titolo oneroso, sempre nel rispetto della vigente legislazione e delle direttive del C.O.N.I., essendo le scelte del Consiglio Federale determinate unicamente da criteri di competenza tecnica ed economicità.

Articolo 36 - Commissione Tecnica

1. La Commissione Tecnica espleta in particolare i seguenti compiti:

- a) ordinare la formulazione del progetto annuale del calendario gare federali, anche per le gare internazionali in Italia, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale; le proposte di calendario gare regionali o interregionali e promozionali sono formulate dai Responsabili o Commissari Regionali o Interregionali;
- b) disporre, in caso di problemi organizzativi gravi ed imprevisti, lo spostamento e/o il recupero di manifestazioni;
- c) approvare i programmi delle gare previste dal calendario federale;
- d) omologare, per conto della F.I.S.N., i campi di gara;
- e) proporre al Consiglio Federale i requisiti necessari per la qualificazione di qualsiasi tipo di gara;
- f) convalidare le gare e i records nel rispetto dei Regolamenti Tecnici;
- g) esprimere pareri e proposte in merito a modificazioni di Regolamenti Tecnici;
- h) attuare ogni altra incombenza tecnica che il Consiglio Federale ritenga opportuno attribuirle;
- i) coordinare, informare e consultare i Responsabili o le Commissioni Tecniche Regionali o Interregionali

Articolo 37 - Commissione Agonistica

1. La Commissione Agonistica ha il compito specifico di curare la preparazione e la selezione degli atleti di tutte le discipline controllate dalla F.I.S.N. ai fini della formazione delle squadre nazionali.
2. In particolare la Commissione Agonistica:
 - predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - proporre al Consiglio Federale l'assunzione di tecnici, indicandone i compiti;
 - proporre al Consiglio Federale l'acquisto dei materiali occorrenti per l'espletamento della propria attività, rimanendo responsabile della loro destinazione e conservazione;
 - designa gli atleti da inserire nelle squadre e rilascia agli stessi il nulla osta per la partecipazione alle gare;
 - predisporre gli allenamenti collegiali;
 - indica e propone al Consiglio Federale le gare internazionali alle quali far partecipare squadre rappresentative;
 - predisporre il controllo sanitario degli atleti convocati per allenamenti e gare
 - provvede a garantire idonea copertura assicurativa per gli atleti convocati in rappresentative nazionali sotto controllo federale.

Articolo 38 - Commissione Promozione Giovani

1. Coordina l'attività giovanile regionale e, in particolare, verifica l'applicazione alla periferia dei programmi di lavoro indicati, avvalendosi, per i collegamenti, dei Responsabili tecnici regionali eventualmente nominati dal Consiglio Federale su proposta degli Organi Periferici interessati, singolarmente o per il tramite della Consulta.
2. Sovrintende e coordina il lavoro dei Centri di Avviamento allo Sport e dei Centri F.I.S.N..

Articolo 39 - Commissione Medico Scientifica

1. La Commissione Medico Scientifica, composta da medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, è disciplinata da apposito Regolamento Sanitario adottato in conformità a quanto disposto in merito dal C.O.N.I..

Articolo 40- Commissione Antidoping

1. La Commissione ha il compito di designare il rappresentante federale che dovrà seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui alle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 41 - Commissione Ufficiali di Gara

1. La Commissione Ufficiali di Gara promuove la formazione dei Giudici, ne presiede l'organizzazione, curando l'ordinamento di tutta la materia ad essi attinente, mediante regolamentazione da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale.
2. In particolare la Commissione:
 - organizza corsi di istruzione ed aggiornamento per Giudici, Omologatori, Calcolatori, Verificatori, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili o Commissioni Regionali;
 - provvede ad opportuni esami per la promozione e la nomina dei Giudici nazionali e degli altri Ufficiali di Gara, designando la Commissione esaminatrice;
 - designa le Giurie necessarie al regolare svolgimento delle gare previste dal calendario federale. Per quelle di calendario regionale si avvale delle designazioni effettuate dai Responsabili Regionali da comunicarsi preventivamente alla Commissione e al Comitato Regionale ove costituito;
 - esprime pareri su questioni tecniche che le vengono sottoposte;
 - aggiorna tutti i Giudici e gli altri Ufficiali di Gara sulle modificazioni e varianti dei Regolamenti Tecnici sia federali che internazionali;
 - tiene aggiornato l'Albo Nazionale dei Giudici e degli altri Ufficiali di Gara, depositato presso l'archivio federale;
 - emana le direttive generali per l'espletamento dell'attività dei responsabili regionali per i Giudici e gli altri Ufficiali di Gara;
 - propone al Consiglio Federale l'acquisto dei materiali occorrenti per espletamento della propria attività, rimanendo responsabile della loro destinazione e conservazione.

Articolo 42 - Commissione Nazionale Atleti

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione degli sport disciplinati dalla F.I.S.N. e di formulare proposte agli Organi federali, aventi ad oggetto le tematiche relative allo svolgimento ed alla disciplina delle attività agonistiche da parte degli atleti.
2. Compiti, funzioni e composizioni sono comunque stabiliti da apposito Regolamento.

TITOLO IV - STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 43 - Organizzazione Territoriale

1. L'organizzazione federale territoriale è strutturata secondo quanto previsto dallo Statuto al titolo V.
2. Gli Organi Territoriali sono:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) il Comitato Regionale;
 - d) il Delegato Regionale;
 - e) l'Assemblea Provinciale
 - f) il Presidente del Comitato Provinciale;
 - g) il Comitato Provinciale;
 - h) il Delegato Provinciale.
3. I Comitati Provinciali di Trento e Bolzano sono considerati a tutti gli effetti, ai sensi del presente Regolamento, quali Comitati Regionali.
4. Qualora nelle Province Autonome di Trento e Bolzano - per mancanza del numero minimo richiesto di Società affiliate - sussista il Delegato in luogo del Comitato, questi va considerato a tutti gli effetti Delegato Regionale.

Articolo 44 - Assemblea Regionale

appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.

6. Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti il Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni dell'art. 37 dello Statuto.

Articolo 49 – Comitato Regionale

1. Il Consiglio Federale istituisce, in ciascuna Regione - nelle quali vi siano almeno 10 affiliati con diritto a voto - il Comitato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 4 Consiglieri.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio del Comitato Regionale elegge, tra i propri componenti, su proposta del Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei propri membri.
4. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, il potere esecutivo della F.I.S.N. nella Regione, dura in carica per un quadriennio e decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico.
5. Per l'istituzione di un nuovo Comitato Regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 8 dello Statuto.
6. La sede del Comitato è quella della città capoluogo di Regione salvo diversa decisione del Consiglio Federale.

Articolo 50 – Attribuzioni del Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda dello sci nautico nei territori di competenza.
2. In particolare, i compiti sono quelli previsti dall'art 24, comma 7 dello Statuto.
3. Il Consiglio del Comitato Regionale si riunisce almeno 4 volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate dal Presidente mediante raccomandata, telegramma, posta elettronica o fax.
4. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, se richiesto, deve essere inviata al Consiglio Federale.

Articolo 51 – Rappresentatività del Comitato Regionale

1. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri, suddivisi per categorie, avviene attraverso votazioni separate. In quanto compatibili si applicano le norme per l'elezione dei Consiglieri federali.

Articolo 52 – Gestione Finanziaria del Comitato Regionale

1. La gestione finanziaria del Comitato dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione della Federazione.

Articolo 53 – Il Delegato Regionale

1. In base a quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale, nelle Regioni dove, per mancanza del numero minimo di affiliati, non è possibile istituire un Comitato Regionale.
2. Se, tuttavia, nella medesima Regione sussistono almeno 3 affiliati aventi diritto a voto, il Consiglio Federale ha l'obbligo di provvedere a tale nomina.
3. Precipuo compito del Delegato è quello di addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale e di svolgere i compiti normalmente attribuiti alla competenza del Comitato.
4. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento ovvero per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
5. Le dimissioni del Delegato Regionale sono rassegnate a mezzo raccomandata a.r. al Presidente

sottoposto. Il Presidente del Comitato Provinciale, unitamente al Consiglio Provinciale, è altresì responsabile del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Provinciale.

4. Le dimissioni del Presidente del Comitato Provinciale vanno presentate a mezzo raccomandata a.r. al Presidente della F.I.S.N..
5. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato è tenuto a consegnare al successore, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.
6. Spetta, inoltre, al Presidente di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti il Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni dell'art. 37 dello Statuto.

Articolo 59 - Comitato Provinciale

1. Il Consiglio Federale può istituire, in ciascuna provincia - nelle quali vi siano almeno 10 affiliati con diritto a voto - il Comitato Provinciale.
2. Il Comitato è retto da un Consiglio composto da un Presidente e da 4 Consiglieri.
3. Nella sua prima riunione viene eletto tra i Consiglieri il Vice Presidente, a maggioranza di voti.
4. Il Comitato Provinciale rappresenta, per quanto di sua competenza, il potere esecutivo della F.I.S.N. nella provincia, dura in carica per un quadriennio e decade comunque alla scadenza del quadriennio olimpico.
5. Per l'istituzione di un nuovo Comitato Provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 4 dello Statuto.
6. Su designazione del Presidente, il Comitato Provinciale nomina il Segretario che può essere scelto fra persone non componenti il Comitato stesso.
7. La sede del Comitato è quella della città capoluogo di provincia salvo diversa decisione del Consiglio Federale.

Articolo 60 - Attribuzioni del Comitato Provinciale

1. Il Comitato Provinciale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda dello sci nautico nel territorio di competenza.
2. In particolare, i compiti sono quelli previsti dall'art 29, comma 3 dello Statuto.
3. Il Consiglio del Comitato Provinciale si riunisce almeno 4 volte all'anno, ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei consiglieri. Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate dal Presidente mediante raccomandata, telegramma, posta elettronica o fax.
4. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, se richiesto, deve essere inviata al Consiglio Federale.

Articolo 61 - Rappresentatività del Comitato Provinciale

1. L'elezione del Presidente e dei Consiglieri, suddivisi per categorie, avviene attraverso votazioni separate. In quanto compatibili si applicano le norme per l'elezione dei Consiglieri federali.

Articolo 62 - Gestione Finanziaria del Comitato Provinciale

1. La gestione finanziaria del Comitato dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione della Federazione.

Articolo 63 - Il Delegato Provinciale

1. Nelle Province ove non si ritenga opportuno costituire un Comitato, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale su proposta del competente Comitato Regionale, ovvero direttamente se nella Regione non risulta costituito alcun Comitato Regionale.

2. Precipuo compito del Delegato è quello di addivenire alla costituzione di un Comitato Provinciale e di svolgere i compiti normalmente attribuiti alla competenza del Comitato.
3. Il mandato conferito al Delegato può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento ovvero per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
4. Le dimissioni del Delegato sono rassegnate a mezzo raccomandata a.r. al Presidente Federale che, su delibera del Consiglio Federale, provvederà alla nomina di un nuovo Delegato.
5. Qualora gli affiliati della provincia in cui opera il Delegato raggiungano il numero prescritto dall'art. 29 dello Statuto, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del nuovo Comitato Provinciale.
6. Il Delegato alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare - nel termine e nei modi di cui all'art. 48, comma 6 del presente Regolamento - le consegne al successore o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64 - Requisiti per ricoprire cariche

1. I requisiti richiesti per poter ricoprire cariche federali elettive sono stabiliti dall'art. 40 dello Statuto.
2. Gli stessi requisiti devono essere posseduti, all'atto della nomina, da coloro chiamati a svolgere incarichi non elettivi in seno alla F.I.S.N..
3. In particolare devono possedere i requisiti di cui sopra il Delegato Regionale, quello Provinciale, nonché i Commissari Straordinari nominati, in caso di scioglimento di un organo da parte del Consiglio Federale.
4. Oltre che nei casi espressamente previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale, per quanto riguarda il tesseramento, può derogare a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 40 Statuto Federale, per i componenti del Collegio Revisori Conti e degli Organi di Giustizia.
5. I requisiti devono essere posseduti sin dal momento della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.
6. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti richiesti è causa di decadenza dall'incarico.
7. Prima delle elezioni o delle nomine gli interessati devono rilasciare dichiarazione scritta intesa a confermare il possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 65 - Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 38 dello Statuto.
2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato dovrà optare, entro 10 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.
3. Nelle ipotesi di incompatibilità con le cariche sociali, previste dall'art. 38 dello Statuto, coloro che si candidano per essere eletti a componenti di organi federali, devono rilasciare apposita dichiarazione intesa ad escludere la sussistenza dell'incompatibilità stessa, ovvero, se sussistente, l'impegno a dimettersi in caso di elezione, dalla carica sociale ricoperta nel termine di 10 giorni.
4. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'eletto decade automaticamente dalla nuova carica.

Articolo 66 - Candidature per concorrere a cariche federali

1. Le candidature, presentate con le modalità e nei termini di cui all'art. 24 del presente Regolamento, unitamente alla dichiarazione di cui all'art. 64, devono pervenire alla Segreteria Generale della F.I.S.N., se trattasi di carica centrale, ovvero ai Segretari dei Comitati Regionali e Provinciali se trattasi di carica periferica.
2. La scelta di candidarsi per una carica federale esclude la possibilità di concorrere per qualunque

- altra. Colui che, comunicata già la propria candidatura per una carica, intendesse concorrere per altra carica, ha facoltà di farlo, rinunciando alla precedente candidatura e richiedendo alla competente Segreteria di prendere nota della variazione a condizione che la predetta richiesta avvenga nei termini sopra indicati.
3. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle candidature si può comunicare soltanto la rinuncia alle stesse.
 4. Alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature, verificata la legittimità delle stesse ai sensi dell'art. 24, le Segreterie debbono immediatamente provvedere alla compilazione - in ordine alfabetico - delle liste suddivise per cariche e a renderle pubbliche con comunicati ufficiali, e con contestuale pubblicazione sul sito internet federale. Eventuali variazioni agli elenchi, potranno essere apportate fino al momento dell'apertura dell'Assemblea elettiva. In tale evenienza la competente Segreteria provvederà a pubblicare una nota ufficiale di emendamento dell'elenco dei candidati.
 5. Le liste aggiornate e definitive verranno consegnate al Presidente provvisorio delle singole Assemblee, il quale dopo la constatazione di validità dell'Assemblea e prima della nomina dell'Ufficio di Presidenza, ne darà lettura in aula.
 6. Copie degli elenchi dovranno essere altresì affissi, a cura della Segreteria, nei luoghi di accesso e nella sala dove dovranno svolgersi i lavori assembleari.

TITOLO VI - I DIRIGENTI FEDERALI

Articolo 67 - Ordinamento dei Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali tutti coloro che sono a capo di Organi centrali o periferici della Federazione o ne fanno parte in qualità di componenti.
2. I requisiti per ricoprire cariche e la maniera per conseguirle sono stabiliti dallo Statuto.
3. I Dirigenti Federali se dimissionari o decaduti, salvo disposizione contraria, devono espletare il loro mandato sino alla sostituzione.
4. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
5. I Dirigenti Federali che, nell'esercizio o in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengono alla disciplina ed ai Regolamenti della F.I.S.N., sono giudicati a mente del Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 68 - Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche federali attribuite sia per elezione o per nomina hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata degli ulteriori incarichi federali eventualmente attribuiti per nomina è stabilita in sede di conferimento.
3. Ove non fosse fatta menzione della durata, si intende che tali cariche hanno durata per l'intero quadriennio olimpico.

Articolo 69 - Decadenza dalle Cariche

1. I componenti del Consiglio Federale, del Comitato Regionale, del Comitato Provinciale, i quali non partecipino, salvo casi di forza maggiore o per altre valide ragioni, ritenute tali dall'Organo di cui fanno parte, a tre riunioni consecutive indette dall'Organo del quale risultano essere Membri, sono considerati dimissionari e, di conseguenza, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 70 - Diritti dei Dirigenti Federali

1. I Dirigenti Federali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto al libero ingresso ed al miglior ordine di posti in tutte le manifestazioni di sci nautico indette o riconosciute dalla F.I.S.N..
2. Tale diritto è riconosciuto, limitatamente alla durata dell'incarico, anche ai Commissari

Straordinari nominati in sostituzione di un Organo disciolto dal Consiglio Federale.

3. Ai Dirigenti Federali è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro mandato, purché documentate e previamente autorizzate, secondo le norme all'uopo stabilite dal Consiglio Federale.

TITOLO VII - I TESSERATI

CAPO I - GLI ATLETI

Articolo 71 - Richiesta di tesseramento da parte degli atleti

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, tutti coloro che intendano disputare competizioni agonistiche federali, devono essere tesserati in qualità di atleti alla Federazione, tramite soggetti regolarmente affiliati.
2. Le richieste di tesseramento, sottoscritte dall'atleta e dal legale rappresentante dell'affiliato, devono essere:
 - a) redatte sugli appositi moduli che saranno reperibili sul sito internet o potranno essere richiesti direttamente alla Segreteria della Federazione, con la ricevuta del versamento comprovante il pagamento della prescritta tassa di tesseramento, e con dichiarazione del legale rappresentante della Società, attestante che la certificazione medica di idoneità dell'atleta alla pratica dello sci nautico agonistico è depositata presso la sede sociale, a disposizione per eventuali controlli da parte della F.I.S.N.;
 - b) sottoscritte per i richiedenti minori di anni 18 e di età comunque non inferiore ad anni 8 compiuti, fatto salvo quanto previsto in merito all'accesso all'attività agonistica per ogni singola disciplina, anche da un genitore o da chi esercita la potestà parentale;
 - c) inviate, con le sottoscrizioni in originale, a cura dell'affiliato all'ufficio tesseramento della F.I.S.N.. Non verranno accettate richieste che dovessero pervenire a mezzo fax o posta elettronica, se a queste non farà seguito, entro cinque giorni, la ricezione dei modelli in originale a mezzo posta o consegna a mano.
3. Si considerano tesserati e come tali abilitati a partecipare alle gare, soltanto coloro che sono in possesso di tessera rilasciata dalla F.I.S.N. valida per l'anno sportivo in corso, ovvero risultino nell'elenco ufficiale dei tesserati, in ipotesi che la F.I.S.N. non abbia provveduto ancora al suo rilascio, ovvero che il tesserino sia andato smarrito e di ciò sia stata data notizia alla F.I.S.N. secondo quanto previsto dall'art. 73.
4. Fermi restando i regolamenti in materia delle Federazioni Internazionali, la tessera F.I.S.N. può essere rilasciata ad atleti che non godono della cittadinanza italiana, secondo i limiti e le modalità sancite annualmente dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

Articolo 72 - Tesseramento degli Atleti

1. Il Consiglio Federale espletati gli eventuali opportuni accertamenti, delibera in merito alle richieste di tesseramento degli atleti.
2. In caso di accoglimento, la Federazione e per essa il Presidente, rilascia agli interessati la relativa tessera.
3. Detta tessera viene inviata all'affiliato cui appartiene l'atleta, a mezzo posta prioritaria o altro mezzo equipollente.
4. Gli atleti tesserati a favore di un affiliato sono ad esso vincolati per un periodo pari alla durata dell'anno sportivo.
5. In caso di cambiamento di denominazione dell'affiliato, gli atleti a suo favore rimangono ad esso vincolati fino al termine dell'anno sportivo.
6. In caso di fusione tra due o più affiliati, gli atleti tesserati a loro favore sono vincolati al nuovo affiliato sorto dalla fusione per il tempo residuo.
7. In caso di incorporazione, gli atleti tesserati in favore dell'affiliato incorporato restano vincolati all'affiliato incorporante per il tempo residuo.

Articolo 77 - Trasferimento

1. Il trasferimento di ogni tesserato da un affiliato ad un altro è consentito alla scadenza di ogni stagione sportiva. E' esclusa ogni forma di prestito.
2. E' consentito il tesseramento per il tramite di altro affiliato prima della naturale scadenza annuale del vincolo, nei seguenti casi:
 - rilascio di un nulla-osta da parte dell'affiliato di appartenenza;
 - scioglimento dell'affiliato di appartenenza;
 - radiazione o qualsiasi altra causa di cessazione di appartenenza alla F.I.S.N. da parte dell'affiliato;
 - trasferimento per qualsiasi motivo dell'atleta in una regione diversa da quella di appartenenza del proprio affiliato.
3. La richiesta di scioglimento coattivo deve essere inoltrata dall'interessato al Consiglio Federale a mezzo raccomandata a.r. indicandone i motivi a fondamento ed allegando la necessaria documentazione.
4. Il Consiglio Federale, esaminata la ritualità della richiesta e la documentazione relativa, procederà all'emissione del nuovo tesseramento eventualmente richiesto secondo le modalità previste dagli articoli precedenti.
5. Il trasferimento così avvenuto avrà effetto dal momento dell'accettazione della domanda di nuovo tesseramento con contestuale emissione della tessera.

Articolo 78 - Diritti connessi al trasferimento

1. In tutti i casi previsti dall'art. 77, ai fini del conteggio dei voti plurimi, i punti conseguiti dall'atleta verranno attribuiti all'affiliato di precedente appartenenza sino alla data di accoglimento della richiesta di scioglimento coattivo del vincolo da parte del Consiglio Federale. Verranno attribuiti al nuovo affiliato i punti conseguiti dall'atleta successivamente a tale data che verrà individuata e comunicata dalla Segreteria Generale ad entrambi gli affiliati. In caso di scioglimento e/o di revoca dell'affiliazione all'affiliato di precedente appartenenza, i punti conseguiti prima del passaggio ad altro affiliato andranno persi.

Articolo 79 - Assicurazione degli atleti

1. I soggetti tesserati sono assicurati.
2. Tutte le norme relative, massimali compresi, vengono comunicate mediante pubblicazione sul sito internet federale.

CAPO II - ALTRI TESSERATI

Articolo 80 - Dirigenti Sociali, Soci degli affiliati, Medici Sociali e Preparatori Atletici Sociali

1. La richiesta nominativa di tesseramento dei soggetti di cui al presente articolo è inoltrata da ciascuno degli affiliati alla F.I.S.N. attraverso gli appositi moduli corredati dalla relativa tassa.
2. La Federazione rilascia a costoro specifiche tessere attestanti la loro qualifica. La tessera ha validità annuale.
3. Ogni anno successivo al primo tesseramento, fermo restando l'inoltro della quota di tesseramento annuale, gli affiliati dovranno inviare l'elenco nominativo dei Dirigenti riconfermati per l'anno in corso. In caso di variazioni del Consiglio Direttivo, l'affiliato dovrà trasmettere:
 - verbale delle elezioni;
 - elenco nominativo dei Dirigenti neo-eletti per i quali viene richiesto il primo tesseramento.

Articolo 81 - Forme particolari di tesseramento

1. Sono previste particolari forme di tesseramento ed in particolare:

- **Soci Onorari:** alla presente categoria di tesserati, nominati dal Consiglio Federale in riconoscimento al notevole contributo reso allo sport dello sci nautico, la F.I.S.N. rilascia tessere di benemerenze, che danno diritto di accedere a tutte le gare nazionali e internazionali organizzate in Italia o riconosciute della F.I.S.N. stessa;
 - **Ufficiali di Gara e Tecnici:** le tessere rilasciate, secondo le modalità di cui ai rispettivi regolamenti vigenti preventivamente approvati dal C.O.N.I., attestano il grado di qualificazione professionale di siffatte categorie.
2. La validazione, a cura della Segreteria Generale è annuale e deve essere richiesta contestualmente al pagamento della relativa tassa, ove prevista.

Articolo 82 - Pluralità di tesseramento

1. Chiunque svolga incarichi diversi in seno ad uno stesso affiliato, deve richiedere alla F.I.S.N., secondo le procedure previste negli articoli precedenti, le tessere prescritte per ogni singola attività o qualifica, purché non sussista espressa incompatibilità nello Statuto sociale dell'affiliato e nel rispetto delle incompatibilità previste dallo Statuto Federale.
2. Non è inoltre consentito nessun tipo di tesseramento per due diversi affiliati nella stessa stagione sportiva. E', invece, consentito essere soci di più di un affiliato, purché venga rispettato la disposizione di cui all'art. 90, comma 18-bis, Legge n. 289/2002 e successive modificazioni, che vieta di far parte dell'organo direttivo di più affiliati alla medesima Federazione.
3. I tecnici che nel corso di una competizione assumono il ruolo di pilota dismettono nel corso della competizione stessa il ruolo di tecnico ed assumono temporaneamente la qualifica di pilota di gara con gli obblighi conseguenti.

TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE

Articolo 83 - Proventi, Patrimonio, Esercizio Finanziario

1. Le entrate, il patrimonio e la durata dell'esercizio finanziario sono stabiliti negli artt. 53 e 54 dello Statuto.

Articolo 84 - Gestione finanziaria della F.I.S.N.

1. La gestione finanziaria della F.I.S.N. dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione della Federazione.

Articolo 85 - Entrata in vigore

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

INDICE	
TITOLO I - AFFILIATI	2
Articolo 1 - Affiliati	2
Articolo 2 - Attività Federale Agonistica e Promozionale	2
Articolo 3 - Procedura per l'affiliazione	2
Articolo 4 - Riaffiliazioni	3
Articolo 5 - Termine di riaffiliazione per la partecipazione alle Assemblee	4
Articolo 6 - Rappresentanza sociale	4
Articolo 7 - Quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento. Tasse	4
Articolo 8 - Sede sociale	4
Articolo 9 - Sede nautica	5
Articolo 10 - Vicende societarie. Fusione, estinzione	5
Articolo 11 - Doveri e diritti degli affiliati	6
Articolo 12 - Voti plurimi	7
Articolo 13 - Disposizioni particolari per l'assegnazione dei voti plurimi	7
TITOLO II - ORGANI FEDERALI	8
Articolo 14 - Organi della Federazione	8
Articolo 15 - Assemblea Nazionale	8
Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea Nazionale	9
Articolo 17 - Attribuzione del diritto di voto	9
Articolo 18 - Reclamo per omessa o errata attribuzione dei voti	10
Articolo 19 - Commissione Verifica Poteri	10
Articolo 20 - Apertura dell'Assemblea Nazionale	11
Articolo 21 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale. Commissione di Scrutinio	11
Articolo 22 - Votazioni e conteggi - Elezioni e Scrutini	11
Articolo 23 - Modalità di votazione	12
Articolo 23 bis - Elezione delle cariche	12
Articolo 24 - Candidature	13
Articolo 25 - Attribuzioni e compiti	14
Articolo 26 - I Vice Presidenti	14
Articolo 27 - Attribuzioni, compiti e funzionamento del Consiglio Federale	15
Articolo 28 - Integrazione del Consiglio Federale	16
Articolo 29 - Incarichi ai Componenti il Consiglio Federale	16
Articolo 30 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta Esecutiva	16
Articolo 31 - Compiti e funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti	16
TITOLO III - ALTRI ORGANISMI	16
Articolo 32 - Caratteristiche	17
Articolo 33 - Costituzione, attribuzione e funzionamento	17
Articolo 34 - Commissioni	17
Articolo 35 - Prestazioni a titolo gratuito o oneroso	18
Articolo 36 - Commissione Tecnica	18
Articolo 37 - Commissione Agonistica	19
Articolo 38 - Commissione Promozione Giovani	19
Articolo 39 - Commissione Medico Scientifica	19
Articolo 40 - Commissione Antidoping	19
Articolo 41 - Commissione Ufficiali di Gara	20
Articolo 42 - Commissione Nazionale Atleti	20
TITOLO IV - STRUTTURE TERRITORIALI	20
Articolo 43 - Organizzazione Territoriale	20
Articolo 44 - Assemblea Regionale	20



Articolo 45 - Indizione, Pubblicità e Convocazione.....	21
Articolo 46 - Partecipazione e Rappresentanza.....	21
Articolo 47 - Verifica Poteri.....	21
Articolo 48 - Elezione del Presidente del Comitato Regionale.....	21
Articolo 49 - Comitato Regionale.....	22
Articolo 50 - Attribuzioni del Comitato Regionale.....	22
Articolo 51 - Rappresentatività del Comitato Regionale.....	22
Articolo 52 - Gestione Finanziaria del Comitato Regionale.....	22
Articolo 53 - Il Delegato Regionale.....	22
Articolo 54 - Assemblea Provinciale.....	23
Articolo 55 - Indizione, Pubblicità e Convocazione.....	23
Articolo 56 - Partecipazione e Rappresentanza nelle Assemblee Provinciali.....	23
Articolo 57 - Verifica Poteri.....	23
Articolo 58 - Elezione del Presidente del Comitato Provinciale.....	23
Articolo 59 - Comitato Provinciale.....	24
Articolo 60 - Attribuzioni del Comitato Provinciale.....	24
Articolo 61 - Rappresentatività del Comitato Provinciale.....	24
Articolo 62 - Gestione Finanziaria del Comitato Provinciale.....	24
Articolo 63 - Il Delegato Provinciale.....	24
TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI.....	25
Articolo 64 - Requisiti per ricoprire cariche.....	25
Articolo 65 - Incompatibilità.....	25
Articolo 66 - Candidature per concorrere a cariche federali.....	25
TITOLO VI - I DIRIGENTI FEDERALI.....	26
Articolo 67 - Ordinamento dei Dirigenti Federali.....	26
Articolo 68 - Durata delle Cariche.....	26
Articolo 69 - Decadenza dalle Cariche.....	26
Articolo 70 - Diritti dei Dirigenti Federali.....	26
TITOLO VII - I TESSERATI.....	27
Articolo 71 - Richiesta di tesseramento da parte degli atleti.....	27
Articolo 72 - Tesseramento degli Atleti.....	27
Articolo 73 - Validità delle tessere degli atleti.....	28
Articolo 74 - Rinnovo della tessera atleti.....	28
Articolo 75 - Tesseramento per Gruppi Sportivi Militari.....	28
Articolo 76 - Tesseramento temporaneo (prestito) degli atleti - ABROGATO.....	28
Articolo 77 - Trasferimento.....	29
Articolo 78 - Diritti connessi al trasferimento.....	29
Articolo 79 - Assicurazione degli atleti.....	29
Articolo 80 - Dirigenti Sociali, Soci degli affiliati, Medici Sociali e Preparatori Atletici Sociali.....	29
Articolo 81 - Forme particolari di tesseramento.....	29
Articolo 82 - Pluralità di tesseramento.....	30
TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE.....	30
Articolo 83 - Proventi, Patrimonio, Esercizio Finanziario.....	30
Articolo 84 - Gestione finanziaria della F.I.S.N.....	30
Articolo 85 - Entrata in vigore.....	30

